

CONTRIBUTO UNIFICATO



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA

Sezione Terza Civile

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

Dott. Giuseppe	Colonna	- Presidente
Dott. Giovanni	Pilati	- Consigliere
Dott. Fabio	Florini	- Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di Appello iscritta al n.507 del Ruolo Generale di questa Corte per l'anno 2009 – posta in decisione all'udienza del 2/7/2013, con termini per le difese conclusive scaduti in data 5/11/2013 promossa da "TRILOG di Eder Reinhard e Co. s.a.s." (nella persona del legale rappresentante in carica – avente sede in Merano) elettiv.te dom.ta in Bologna, via Fratelli Cairoli n.9, presso lo studio legale dell'avv. Federica Accongiagioco, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Nicoletta Giuliani del Foro di Bolzano, e Lamberto Scatena del Foro di La Spezia, in forza di procura alle liti conferita a margine del loro atto di appello nel grado ;

- Appellante

nei confronti del

FALLIMENTO di "MATTIOLI LOGISTICA e TRASORTI s.r.l." (nella persona del Curatore in carica, autorizzato dal competente G.D.) – elettiv.te

SENTENZA CIVILE

N.

1669

Depositata il

11 LUG. 2014

R.G. N° 507 / 2009

Cron. N° 2348/14

Rep. N° 1617/14

R. SEZ. N°

R. G.I. N°

OGGETTO:

REVOCATORIA
FALLIMENTARE

(1)

domiciliato in Bologna, via De' Ruini n.3, presso lo studio dell'avv. Carlo Enrico Giovanardi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Isabella Grassi del Foro di Parma, come da procura a margine della sua comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di giudizio ; **- Appellata**

In punto : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.29/2009, pubblicata il 14 gennaio 2009 ;

Avente oggetto : REVOCATORIA ai sensi dell'art.67 co.2° L.F.;

Posta in decisione all'udienza collegiale del 2/7/2013, sulle seguenti CONCLUSIONI :

Il difensore dell'appellante – come da verbale della relativa udienza, così formulato <<...*Voglia l'Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia rigettare la domanda di revocatoria ex adverso proposta. Con vittoria di spese ...>>.*

Il difensore del Fallimento – come da verbale d'udienza di p.c., facendo richiamo al contenuto della comparsa di risposta nel presente grado, così formulato <<...*Voglia l'ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere il proposto appello ... in quanto inammissibile, infondato, ... e conseguentemente confermare l'efficacia della sentenza appellata in ogni sua parte ... Spese rifuse ...>>.*

LA CORTE

Udita la relazione del Consigliere designato, dott. Fabio FLORINI – Viste le conclusioni prese dei difensori delle parti, all'esito dell'udienza collegiale; Esaminati gli atti e i documenti di causa – ha ritenuto quanto segue:



SVOLGIMENTO del PROCESSO

A) Con l'impugnata pronuncia (n.29/2009) il **Giudice Monocratico del Tribunale di Parma** accoglieva integralmente la domanda di **revocatoria ex art.67 co.2° L.F.** (nel testo vigente *ratione temporis* dopo la riforma di cui alla Lg.5/2006) **ivi proposta dalla curatela del Fallimento della "MATTIOLI Logistica e Trasporti s.r.l."** – aperto con sentenza n.7 del 29/5/2006 – **nei confronti della meranese "TRILOG s.a.s.", per avere fornito servizi di trasporto nei confronti dell'impresa poi fallita;** tale decisione implicava la **condanna di quest'ultima alla restituzione – in favore dell'attrice – della complessiva somma di Eu*181.429,18* oltre accessori e spese**, da essa percepita entro il "periodo sospetto" del semestre anteriore all'inizio della suddetta Procedura, previa declaratoria che i relativi pagamenti erano avvenuti quando la creditrice *accipiens* già conosceva lo stato di pregressa insolvenza della "MATTIOLI Logistica e Trasporti s.r.l." (di seguito solo "MTL"): in particolare, il richiesto **aspetto psicologico** – in capo alla creditrice *accipiens* – **veniva riconosciuto essenzialmente sulla scorta delle modalità stesse che avevano portato all'atto solutorio sottoposto a revocatoria, verificatosi in data 21/2/2006 all'esito di pignoramento presso terzi (il *debitor debitoris* "IRPS s.p.a.") ottenuto (dalla allora "TRILOG s.r.l.") facendo valere un D.I, immediatamente esecutivo**, emesso il 22/9/2005 dal Tribunale di Bolzano.

B) Malgrado la ritualità della notifica ad essa rivolta, la convenuta "TRILOG s.a.s." non si costituiva nel giudizio di "primo grado", ed all'esito della



relativa trattazione – svoltasi con istruttoria limitata alle produzioni documentali, senza l'esperimento di prove orali – **l'adito Tribunale di Parma pronunciava la sentenza in esame, ove recepiva la documentata prospettazione del Fallimento**; in particolare, il primo Giudice ricostruiva la fattispecie come segue: <<... La norma di cui all'art. 67 2°c. L.F., nella sua nuova formulazione, precisa che sono revocati, qualora il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, se compiuti entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie entrambi i requisiti sono risultati provati. Per quanto concerne il presupposto oggettivo dell'azione, rappresentato dal dedotto pagamento posto in essere dalla società, ora fallita, **nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, parte attrice ha fornito idonea dimostrazione dell'avvenuta esecuzione di esso, producendo con l'atto introduttivo del giudizio attestazione di ricezione del pagamento da parte di terzi.** Si rileva, infatti, che la società "Trilog", per rientrare nel proprio credito ha provveduto ad eseguire coattivamente il proprio credito vantato nei confronti della società poi in fallimento, attivandosi con esecuzione presso terzi. Il terzo, nel caso di specie la "I.R.P.S." in concordato preventivo, a sua volta debitrice della "Mattioli Logistica" ha provveduto al pagamento di parte del debito vantato nei confronti della "Mattioli" e, a mezzo del liquidatore giudiziale ha versato, in data 21 febbraio 2006, alla Trilog, la somma di € 181.429,95 (cfr. doc.11). Poiché il fallimento è intervenuto il 15-29/5/2006, il pagamento del debito è avvenuto nell'arco temporale idoneo ... Circa la **conoscenza, da parte della controparte, dello stato di decozione**, si osserva che la prevalente giurisprudenza ritiene che la conoscenza dello stato di decozione, pur dovendo essere effettiva, reale e non meramente potenziale, può legittimamente risultare fondata su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tali quindi da far presumere l'effettiva conoscenza ... a mezzo di elementi indiziari, idonei a fornire la prova presuntiva in quanto dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza ... potendo essere soddisfatta anche dal riscontro di un solo indizio ... idoneo a dimostrare quello ignoto (Cass.5550/2003). Ciò premesso, nel caso di specie il curatore fallimentare, a sostegno della spiegata domanda revocatoria, ha provato l'avvenuta sottoposizione della "Mattioli Logistica" a procedura esecutiva mobiliare, promossa

it



dalla stessa società oggi convenuta, che ha costretto la stessa ad attivare il procedimento della esecuzione presso terzi per recuperare parte della somme spettanti. Ciò premesso, ... è indubitabile che **qualora la procedura venga ad essere promossa dallo stesso soggetto passivo della revocatoria, questa assume un carattere squisitamente probatorio nei suoi confronti**, in quanto idonea a rendere riconoscibile e desumibile lo stato di insolvenza. Inoltre, si evidenzia come la "Trilog", abbia dato contezza esplicita, attraverso atto giudiziario della conoscenza dell'insolvenza di controparte. In sede di ricorso monitorio, promosso per ottenere il titolo esecutivo cui giungere alla procedura esecutiva di cui sopra, al fine di ottenere la clausola di provvisoria esecutorietà, ex art. 642, il comma c.p.c., il difensore della Trilog espressamente affermava "*... la parte debitrice, che nonostante le continue richieste non ha pagato, dal febbraio di quest'anno, alcuna delle prestazioni periodicamente effettuate in suo favore dall'istante, con fax del 31/8/2005 ha comunicato alla "Trilog s.r.l." di avere provveduto a saldare la prima delle fatture scoperte, emessa il 31 marzo scorso, per l'importo di Eu*24.546*. Detto importo non è mai pervenuto alla creditrice, che a seguito di richieste telefoniche rivolte da sua incaricata presso le banche interessate è venuta a sapere che nessun ordine di pagamento è mai stato effettuato in suo favore dalla "Mattioli s.r.l.". Di più, la stampa locale ha riportato nei giorni scorsi la notizia dell'avvenuta cessione di ramo d'azienda, da parte della debitrice a ditta altoatesina operante nel ramo dei trasporti, operazione che spesso va intesa come «salvataggio» della cedente. Malgrado le richieste da parte debitrice non ha adempiuto. Da quanto sopra, appare chiaro che ricorre quel grave pregiudizio ne ritardo che a mente dell'art.642 c.p.c. consente l'esecuzione provvisoria ...". Tale dichiarazione consente di affermare, senza ombra di dubbio, che la società "Trilog" era ben consapevole dello stato di decozione della società "Mattioli". In ragione di tutto quanto esposto, attesa l'obiettivo alterazione della par condicio creditorum, va accolta la domanda revocatoria proposta dalla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 67 co.2° L.F., con conseguente condanna della convenuta ...>>*

C) Avverso tale decisione è stato interposta impugnazione della società soccombente, deducendo a supporto del proprio gravame – in



manca di un'attività difensiva svolta "in prime cure" – la dedotta carenza di una prova idonea sulla *scientia decoctionis*, quale onere della Curatela ex art.2697 co.1° c.civ., da soddisfare ai fini della revocatoria fallimentare proposta nella fattispecie, così da censurare la logica del giudizio e la correttezza di valutazione in "prime cure" circa gli elementi di fatto disponibili; l'appellante ha sostenuto che: <<... per un mero disguido, la TRILOG ometteva di conferire al proprio difensore l'incarico professionale di difenderla in quel procedimento di revocatoria, e alla prima udienza del giorno 8/10/2008 veniva dichiarata contumace ... all'udienza del 16/12/2008 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione. Con sentenza n.29/2009 ... munita di formula esecutiva il 10/2/2009, notificata a "TRILOG di Eder Reinhard & Co. S.a.s." (già "TRILOG LOGISTIC SERVICES S.r.l.") unitamente al precetto in data 24/2/2009, ... della somma di € *181.429,18* (oltre interessi legali dalla domanda al saldo e oltre le spese di lite liquidate in € 3000,00 per onorari, € 850,00 per diritti e € 525,00 per spese, oltre accessori di legge - doc.1). La sentenza è ingiusta, e merita appello ... L'impugnata sentenza si fonda sul convincimento che "TRILOG", allorché ricevette il pagamento de quo, fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della sua debitrice "Mattioli". Tale errato convincimento trae origine da due circostanze: a) che TRILOG abbia agito esecutivamente nei confronti di "Mattioli" per il recupero del proprio credito; b) che in sede di ricorso monitorio, al fine di ottenere la clausola di provvisoria esecutività ex art. 642 co.2° c.p.c., il difensore di TRILOG abbia affermato ... Secondo il giudice di primo grado, la predetta dichiarazione consente di affermare che la società TRILOG fosse consapevole dello stato di decozione della società Mattioli. Ciò non corrisponde al vero e comunque la predetta dichiarazione non è sufficiente a far desumere nulla, se non il semplice timore di TRILOG che la propria debitrice intendesse sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Non vi è chi non veda come la paura di perdere il proprio credito sia cosa assai diversa dalla consapevolezza dello stato di decozione del proprio debitore. Nella fattispecie che qui ci occupa, la società debitrice, pur essendo ormai in procinto di fallire, non dava segni esteriori di decozione: non risultava fosse protestata, non risultava fosse esecutata, non risultava avere subito revoche degli affidamenti bancari, vantava consistenti

it



crediti verso terzi. L'aver appreso dalla stampa locale che la debitrice "Mattioli" aveva ceduto un ramo dell'azienda, ha ingenerato in "TRILOG" il timore che una cospicua parte del valore aziendale venisse sottratto alla sua funzione di garanzia delle obbligazioni ed ha reagito chiedendo l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva. Tale timore, e tale veloce reazione a tutela del credito, non possono tuttavia essere assunti a prova della consapevolezza della decozione di "Mattioli", non desumibile da alcun parametro oggettivo. Non ogni crisi di liquidità comporta uno stato di decozione, non ogni difficoltà finanziaria comporta la dichiarazione di fallimento. Certo "TRILOG S.a.s." non può essere criticata – né considerata consapevole della decozione – se ha cercato con ogni strumento giuridico consentito di ottenere il pagamento del proprio cospicuo credito e, in assenza di indici esteriori oggettivi, è impossibile per il creditore distinguere tra volontà di non adempiere e impossibilità di adempiere e, in quest'ultimo caso, tra impossibilità temporanea e ... definitiva ovvero tra impossibilità parziale e ...totale. Per tali motivi, "TRILOG s.a.s." intende chiedere che ... l'Ecc.ma Corte voglia rigettare la domanda ...>>.

D) Dal canto suo, il Fallimento si è costituito nella presente sede per resistere all'altrui iniziativa – facendo valere l'infondatezza delle doglianze, in fatto e diritto, dedotte dall'avversaria – e per ribadire la fondatezza delle scelte, sostanziali e processuali, adottate nel merito dall'impugnata pronuncia, di cui ha chiesto la conferma con integrale rigetto dell'appello in esame; nel contestare la tesi avversaria, la Procedura ha replicato che: <<...i motivi d'appello ... sono assolutamente generici e pertanto inammissibili. Per confutare quanto asserito dalla "Trilog" è sufficiente una attenta e completa lettura della sentenza di primo grado. Gli elementi presi in considerazione dal Giudice di primo grado a fondamento della decisione sono molteplici. In primo luogo, il fatto stesso che la Trilog abbia dato il via ad una procedura esecutiva, è stato ritenuto quale indizio certo e probante della conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la "Mattioli Logistica" ...In secondo luogo, le affermazioni svolte dalla "Trilog" in sede di emissione di decreto



ingiuntivo. E' significativo rilevare come in sede di appello controparte ometta volutamente di richiamare interamente le dichiarazioni dallo stesso rese in tale circostanza. Nel corpo del suddetto decreto si afferma: "...la parte debitrice (MATTIOLI) che nonostante le continue richieste non ha pagato dal febbraio di quest'anno alcuna delle prestazioni periodicamente effettuate in suo favore dall'istante, con fax del 31 agosto 2005 ha comunicato alla "Trilog s.r.l." di avere provveduto a saldare la prima delle fatture scoperte, emessa il 31 marzo scorso, per l'importo di Eu*24.546*. Detto importo non è mai pervenuto alla creditrice, che a seguito di richieste telefoniche rivolte da sua incaricata presso le banche interessate è venuta a sapere che nessun ordine di pagamento è mai stato effettuato in suo favore dalla "Mattioli s.r.l.". Di più, la stampa locale ha riportato nei giorni scorsi la notizia della avvenuta cessione di ramo d'azienda di parte della debitrice a ditta altoatesina operante nel ramo dei trasporti, operazione che spesso va intesa come «salvataggio» della cedente. Malgrado le richieste da parte debitrice non ha adempiuto. Da quanto sopra, appare chiaro che ricorre quel grave pregiudizio nel ritardo che, a mente dell'art. 642 c.p.c., consente la esecuzione provvisoria". La "Trilog" notificò alla "Mattioli" un decreto ingiuntivo per complessivi € 171.092,98 per fatture scadute e non pagate – emesse dal mese di marzo 2005 a tutto agosto 2005 – e dichiarò di avere più volte richiesto il saldo del dovuto senza aver ottenuto risposte, e nonostante ciò sostiene di non essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la Mattioli. Costante giurisprudenza sottolinea che ai fini della revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis si traduca in uno stato di consapevolezza della situazione di insolvenza del debitore e non richieda anche un atteggiamento o comportamento di mala fede. A conferma della conoscenza dell'insolvenza in cui versava la "Mattioli", vi sono anche le numerose comunicazioni inviate alla "Trilog" dai legali della stessa, proponendo soluzioni a "saldo e stralcio", stante le gravi difficoltà economiche ... Il Giudice di prime cure ha quindi correttamente valutato gli elementi concordanti ed essenziali in suo possesso ... Al contrario l'appellante non ha dal conto suo portato alcuna prova di quanto asserisce. A nulla valgono le affermazioni generiche e di massima secondo cui la "Trilog" non aveva indici esteriori oggettivi per desumere lo stato di insolvenza della "Mattioli", per altro contraddetto dal proprio comportamento e dalle proprie dichiarazioni ...>>.




E) In mancanza di attività istruttoria e senza che, nel frattempo, fossero intervenuti elementi processuali di rilievo – sulle contrapposte conclusioni precisate dalle parti, come rispettivamente sopra richiamate in epigrafe (cfr. verb. cit.) – all'esito dell'udienza collegiale del 2/7/2013 la causa veniva trattenuta in decisione dalla Corte, assegnando i termini secondo legge per il previo deposito delle memorie difensive finali: sicchè, dopo la loro scadenza – in data 5/11/2013 – si giungeva senz'altro a provvedere nel merito con la presente sentenza: la sua pronuncia avveniva durante una successiva camera di consiglio, tenuta il 10 dicembre 2013 .

MOTIVI della DECISIONE

1) La sequenza logica nell'esposizione induce ad evidenziare, anzitutto, le "regole di giudizio" qui applicabili, cui entrambe le parti hanno fatto richiamo – rendendo qui opportuno un richiamo quasi integrale degli "stralci" testuali, anche per gli atti difensivi sopra trascritti – secondo il rispettivo punto di vista: è noto che, in linea generale, il meccanismo probatorio in tema di riscontro circa la *scientia decoctionis* si fonda necessariamente sui vari "fatti noti" – fra cui può rientrare ogni dato della realtà obiettiva, a cominciare dai ritardi nei pagamenti (oltre l'andamento anomalo degli affari, ecc.) – utilizzabili ai fini del "sillogismo" ex artt.2727 e 2729 c.civ., costituendo ormai *jus receptum* che <<in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela ai sensi dell'art. 67, 2° comma, L.F., sebbene debba essere effettiva e non potenziale, può tuttavia essere provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, quindi fondata su elementi di fatto che attengano

it




alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva>> (così Cass.26935/2006).

1/a) Viene quindi bene sottolineato come la relativa dimostrazione si caratterizzi per un intreccio tra il profilo oggettivo dell'insolvenza ed il profilo soggettivo della sua conoscenza, donde emerge – non essendo solitamente possibile fornire una prova diretta circa gli stati psicologici – l'imprescindibile esigenza di riferirsi, mediante lo strumento delle presunzioni, all'esistenza di segni esteriori dell'insolvenza ed alla loro conoscibilità da parte del destinatario della domanda revocatoria, secondo gli *"indici di attitudine percettiva"* rispettivamente ravvisabili per ciascun interessato, nel singolo caso concreto: in proposito, tuttavia, **va sottolineata appunto <<...quale portato dello strumento utilizzato, l'irrelevanza di tutte le manifestazioni d'ingenuità, di sprovvedutezza, di soggettivi errori di percezione, attraverso le quali il terzo volesse accreditare, contro ogni ragionevole valutazione delle circostanze e contro ogni evidenza di segno contrario, una condizione di buona fede...>>** (così Cass.1719/2001). In definitiva, la *scientia decoctionis* può essere dimostrata anche facendo ricorso alla sola prova presuntiva: ciò purché – secondo i parametri generali – le presunzioni siano "gravi" (riferendosi la gravità al grado di convincimento che sono idonee a produrre) e "precise" (concernendo tale nozione la circostanza che i fatti noti - dai quali muove ed il percorso che esse seguono - siano ben determinati nella loro realtà storica), nonché "concordanti" in caso di pluralità di elementi, potendo tuttavia la presunzione essere fondata anche su di un singolo elemento (in quanto preciso e grave, v. Cass.4406/99, Cass.5356/87, ecc.); riguardo poi il tema della "gravità", <<...non si esige che l'esistenza del fatto (ignoto), dedotta per



presunzione, assuma un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente (...) una "ragionevole" certezza (anche probabilistica)...>> (v. Cass.4168/2001, Cass.9782/99, ecc.), essendo pur sempre consentito <<...ravvisare ordinaria connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità...>> (v. Cass.3837/2001), mentre non occorre nemmeno che <<...l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile...>>, poiché **va seguita una regola generale di "inferenza probabilistica", non quella dell'inferenza "necessaria"** (cfr. Cass.5082/97, ecc.).


1/b) A questo punto, giova sottolineare come la **scientia decoctionis** non sia correlata alla fase di stipula del rapporto sottostante, bensì alla tempistica del fatto sostanziale revocabile (cfr. Cass.2967/93, Cass.4839/83, ecc.): pertanto, si tratta di riferirsi all'epoca dei pagamenti "revocandi" – che nel nostro caso si riferisce all'incasso della somma versata dal "terzo pignorato", all'esito dell'esecuzione forzata promossa dalla creditrice procedente – (cfr. Cass.7579/2011, Cass.25718/2008, Cass.4709/2006, ecc.) – tenuto conto comunque che l'antecedente consapevolezza circa l'altrui "dissesto" si proietta pure sulle fasi successive del rapporto intersoggettivo, salvo qualora intervengano circostanze idonee a modificare *in melius* lo stato del debitore (oppure ad incidere favorevolmente rispetto al convincimento del soggetto *accipiens*), con un mutamento (obiettivo od almeno "apparente") la cui dimostrazione incombe allora sul creditore, chiamato a rispondere in sede revocatoria (v. Cass.5279/2000, Trib.Reggio E. 23/7/2003 su "Fallim." 2004,p.819, ecc.); e poiché nel nostro caso l'unico atto solutorio "coattivo" risulta ben



collocabile nel tempo, è con riferimento alla data di riscossione per il titolo suddetti che deve "misurarsi" il doveroso riscontro – positivo o meno – circa le situazioni idonee ad avere determinato nell'odierna appellante l'insorgenza di una sua diretta *scientia decoctionis* .

2) Se quindi l'obiettivo specifico sta nel giungere – affermandola o negandola – ad una verifica "probabilistica", essa deve trovare il suo razionale fondamento nelle specifiche condizioni individuali (economiche, personali, organizzative, ecc.) che abbiano "determinato" i comportamenti del creditore (*accipiens*) dell'obbligato inadempiente (*solvens*), da considerarsi nella fattispecie ai fini dell'azione di cui all'art.67 co.2° L.F. (cfr. Cass.656/2000, Cass.11369/98, Cass.11060/98, Cass.8083/95, Cass.1545/95, ecc.): e tali presupposti – come sopra osservato – vanno pur sempre riconosciuti ove la relativa verifica risulti imposta dalla sicura conoscenza di fatti precedenti, che già comunque attestavano una difficoltà "patologica" ad adempiere.

2/a) Fra questa varietà di elementi, rientra sicuramente anche la circostanza secondo cui <<...ai fini della revocatoria fallimentare, i protesti e le procedure esecutive costituiscono elementi presuntivi atti ad ingenerare nel creditore la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore che vi è sottoposto, quando i titoli protestati siano stati rilasciati allo stesso convenuto in revocatoria, o siano comunque conoscibili con l'ordinaria diligenza, e quando le procedure esecutive siano state promosse dal medesimo creditore convenuto...>> (così Cass.7722/96, e Cass.4731/97, Cass.4318/98, Cass.19039/2003, Cass.26935/2006, C.App.Roma 26/3/2012 su "Banca Dati Platinum", Trib.Milano 7/6/2001 su "Gius"2001, 2778, ecc.):




sicché allora si tratta di univoci e gravi <<...*elementi presuntivi, che anche da soli appaiono sufficienti a integrare la "scientia decoctionis"...*>> (v. Trib.Milano 24/11/2004, su "Guida al Diritto"2005,III,p.80); il panorama istruttorio disponibile risulta pure caratterizzato da ulteriori elementi – pacifici nella loro "storica" esistenza, nonché rilevanti nella loro valenza significativa, e tuttavia rimasti sostanzialmente trascurati nella motivazione di "prime cure" – costituiti dal tenore dello scambio di corrispondenza, protrattosi dai giorni immediatamente anteriori all'iniziativa monitoria fino al novembre 2005 (v. docc.5, 6, 7, 8 e 9), che attesta la precisa confessione della società debitrice alla creditrice, rivelandole di non poterne soddisfare le spettanze, ipotizzando un pagamento concordato solo in misura ridotta "a saldo e stralcio", formulando l'esplicita richiesta di non procedere nel tentativo di esecuzione forzata, viceversa proseguita .

2/b) Nello stesso senso, emergono particolarmente significative, allo scopo di far emergere la *scientia decoctionis*, altresì le espressioni impiegate dalla medesima creditrice, nella sua richiesta <<...*di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, grazie alla circostanza addotta dalla creditrice che la debitrice non era in grado di adempiere alle proprie obbligazioni...*>> (così Trib.Milano 2/5/2013, su "Fallim."2013, p.901); ebbene – sotto questo profilo – abbiamo visto essere eloquente il contenuto del ricorso monitorio, presentato il 14/9/2005 da "Trilog" davanti al Tribunale di Bolzano (v. doc.3, in fasc. gr.1) cui seguì appunto il precetto e l'esecuzione, attuata con successo presso terzi): vi si lamentavano i pregressi ritardi e la necessità di intimare "reiterati solleciti" a "MLT", ormai da tempo rimasti senza successo e senza concrete prospettive di pagamento .




2/c) Siamo di fronte a situazioni univoche, **tutte idonee ad essere interpretati nel senso della positiva dimostrazione circa la scientia decoctionis afferente "MLT", in capo a "Trilog"**, e ciò secondo modalità gravi, precisi e concordanti – sicchè siamo di fronte ad una corretta *ratio decidendi* – mentre appare **priva di supporto la pretesa dell'odierna appellante di negare** – ma senza argomenti decisivi, salvo per il ribadito stato di "inconsapevolezza", che però nel nostro caso si risolve in una deduzione apodittica, non plausibile sotto il profilo logico – **che le fosse mai stata nota l'altrui insolvenza**; la ricostruzione così accolta **implica il sostanziale assorbimento di tutti gli aspetti in tema di requisito psicologico**, poichè va ribadito che l'analisi da esperire ai fini della "revocatoria fallimentare" non sta nella verifica di un soggettivo "timore" in capo al creditore, bensì nel riscontro degli "aspetti preoccupanti" divenutigli "noti": ne deriva il rilievo assorbente, da attribuire al fatto oggettivo che <<...il giudice del merito... deve... verificare, ai fini della prova dell'elemento soggettivo dell'azione, se... riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dal creditore accipiens...>> (così Cass.4559/2011).

3) In definitiva, come noto, **l'art.67 co.2° L.F. non esige alcun consilium fraudis** – od una sorta di "concerto" nella decisione del debitore, ritenuta lesiva della *par condicio creditorum*, laddove intervenga entro l'ambito temporale del "periodo sospetto" (ossia quando <<...il convenuto in revocatoria fallimentare non può sostenere che la situazione del debitore dichiarato fallito, nel periodo sospetto, sia qualificabile come semplice temporanea difficoltà ad adempiere, anziché come stato di insolvenza, poichè l'esistenza obiettiva di tale stato di



insolvenza è presunta dalla legge a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento...>>, così Cass.14087/2002, nonché Cass.4559/2011, ecc.) – **da parte di chi si trovi a beneficiare dell'atto solutorio contestato, in quanto tale norma richiede semplicemente che in quel momento il soggetto accipiens "fosse a conoscenza" dell'insolvenza** del debitore poi fallito; sulla scorta di tali considerazioni, le doglianze dell'odierna appellante non valgono a superare la consolidata giurisprudenza, che designa **la vicenda realizzatasi nel nostro caso come un esempio tipico di constatazione "diretta" dell'altrui insolvenza, in quanto il creditore ha dovuto addirittura giungere all'esecuzione forzata nei confronti del debitore, onde soddisfare i propri diritti:** così, avendo la "Trilog" incassato il dovuto – in sede di pignoramento presso terzi – poco più di tre mesi prima della pronuncia di fallimento della debitrice, in presenza delle plurime situazioni di criticità conclamata, analiticamente riportate e documentate anche dalla difesa della Procedura, ai fini di una corretta *ratio decidendi*.

4) Così accertata l'esistenza della componente psicologica ai sensi dell'art.67 co.2° L.F., null'altro vi è da rilevare in mancanza di specifiche critiche circa l'entità della somma suscettibile di revocatoria, né riguardo residui aspetti della vicenda: alla stregua delle esposte premesse, sussistono tutte le condizioni per il rigetto della domanda qui formulata, con la piena conferma dell'impugnata decisione. Infine, pure nel presente grado le spese di giustizia seguono la soccombenza – non essendovi motivo per derogare a tale criterio in questa sede – anche con riferimento all'esito dell'impugnazione; tale



liquidazione deve poi avvenire – come da dispositivo, escludendo il corrispettivo quanto alla istruttoria, estranea al presente grado – secondo i parametri previsti con l'intervenuto D.M. 20/7/2012 n.140, da applicarsi *ratione temporis*, tenuto conto della cronologia che definisce il momento in cui l'attività difensiva ha avuto termine (v. Cass.S.U. 17406/2012).

P. Q. M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di gravame (di cui al n.507/2009 R.G.App.BO) promosso da "TRILOG di Eder Reinhard e Co. s.a.s.", nei confronti del Fallimento di "MATTIOLI Logistica e Trasporti s.r.l." – riguardo la sentenza emessa fra le parti dal Tribunale di Parma (n.29/2009) depositata il 14/1/2009 – previo rigetto di ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede :

- A) Rigetta il proposto appello, confermando per l'effetto l'impugnata pronuncia di primo grado .
- B) Condanna la società appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dal suddetto Fallimento nel presente Grado, che liquida in €.*6.200* per compensi professionali ed €.*643* per esborsi, oltre al pagamento di I.V.A. e C.P.A. secondo legge.

Così deciso in Bologna, il 10 dicembre 2013, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello .

Il Consigliere Est.


dott. Fabio Florini



Il Direttore amministrativo
dott.ssa ANNA IURPO



Il Presidente
dott. Giuseppe Colonna



Il Direttore amministrativo
dott.ssa ANNA IURPO

